Organismo di Mediazione

***dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo***

*istituito ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180, con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo del 28.9.2011, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 860*

Ordine degli Avvocati di Rovigo, Palazzo Paoli, Via Mazzini n. 1- 45100 Rovigo; tel. 0425/22871; fax 0425/27248; PEC mediazioneordineavv.rovigo@pec.it; C.F. 80009500291 P.IVA 01552500298; IBAN IT31X0503412201000000004022

www.ordineavvocatirovigo.it: informazioni, regolamento, moduli

Egregio Signor

........................

Gentile Signora

........................

Spett.le

........................

Raccomandata a.r.

Via PEC

Rovigo, li

OGGETTO: designazione Mediatore e comunicazione **ad istante** incontro preliminare di mediazione presso

l’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo.

A seguito della Vostra domanda di mediazione depositata presso la Segreteria di questo Organismo di Mediazione in data **........................**,

registro generale procedimento n. **.......................**,

SI COMUNICA

**che** l’incontro preliminare di mediazione si terrà in **data** **.................................**, presso i nostri uffici a **Rovigo**, **Via Verdi n. 2**, **aula** **....................................................**, **ore ..........**, avanti il Mediatore designato **Avv./Dott.** **............................................**,

SI RICORDA

**che** ai sensi dell’art. 5 *ter* del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dell’art. 19 comma IX[[1]](#footnote-1) del regolamento se nell’incontro preliminare suindicato si vorrà dar corso al procedimento di mediazione, prima dell’incontro successivo, dovrete corrispondere almeno la metà dell’importo di **E........................** (comprensivo di IVA al 22%, dal quale sono già state detratte le spese di avvio del procedimento versate all’atto della domanda di E. 48,80 IVA 22% inclusa), a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 31X0503412201000000004022) irrevocabile indicando nella causale il numero del procedimento suindicato, le parti, chi effettua il versamento, presentando tempestivamente la relativa contabile;

**che** sempre *ex* art. 19 comma IX[[2]](#footnote-2) del regolamento il saldo del detto importo dovrà essere versato prima della formulazione della proposta e del rilascio del verbale di accordo;

**che** l’importo suindicato, risultante dalla tabella delle indennità dell’Organismo, è provvisoriamente quantificato sulla base del valore della controversia indicato nella domanda di mediazione, e quindi potrà essere modificato ai sensi dell’art. 19 comma V[[3]](#footnote-3) e VIII[[4]](#footnote-4) del regolamento, e ad esso potranno essere aggiunte le spese postali e vive secondo la circolare 20 dicembre 2011 del Ministro della Giustizia;

**che** l’importo suindicato è calcolato con riferimento all’indennità massima per lo scaglione di riferimento, per cui all’esito del procedimento, gli eventuali importi versati in eccesso saranno restituiti;

**che** ai sensi dell’art. 19 comma X[[5]](#footnote-5) e XI[[6]](#footnote-6) del regolamento gli importi indicati sono dovuti da ciascuna delle parti, istanti o aderenti, salvo che le stesse rappresentino un unico centro di interesse;

**che** tutte le controparti sono state invitate a comunicare la propria adesione al procedimento di mediazione almeno otto giorni prima della data fissata per l’incontro;

**che** ai sensi dell’art. 12 comma IV[[7]](#footnote-7) del regolamento è onere delle parti verificare presso la Segreteria se vi è stata adesione delle altre parti;

**che** eventuali atti e documenti che verranno depositati dalle controparti, salvo quelli riservati al solo mediatore, sono consultabili presso la Segreteria con possibilità di estrarne copia;

**che** la parte dovrà partecipare personalmente all’incontro di mediazione o in forza di apposita delega scritta mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e a conoscenza dei fatti controversi;

**che** anche nel caso di mancata adesione delle controparti, la parte istante dovrà necessariamente partecipare all’incontro di mediazione qualora abbia chiesto in ogni caso la formulazione della proposta e nei casi di mediazione obbligatoria al fine del rilascio del verbale di mancato accordo ai sensi dell’art. 17 comma I lettera d) del regolamento che recepisce la circolare 20 dicembre 20011 del Ministro della Giustizia;

**che nella mediazione obbligatoria è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma anche nella mediazione volontaria è sempre diritto della parte farsi assistere da un avvocato** (e/o eventuali altri consulenti);

SI AVVERTE

**che** ai sensi dell’art. 12 comma II del regolamento, quanto all’indennità, «*il mancato tempestivo pagamento costituisce giusta causa di recesso dell’Organismo e che in ogni caso impedisce la formulazione della proposta o il rilascio del verbale di raggiunto accordo ai sensi dell’art. 19 comma 9*»;

**che** l’art. 17[[8]](#footnote-8) e 20[[9]](#footnote-9) del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 prevedono dei benefici fiscali per la partecipazione al procedimento di mediazione;

**che** ai sensi dell’art. 8 comma IV *bis*[[10]](#footnote-10) dello stesso decreto dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione possono derivare conseguenze negative;

**che** nel sito dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, nella apposita sezione destinata alla mediazione, si possono trovare informazioni, lo Statuto e il regolamento dell’Organismo, il tariffario e la documentazione utile per il procedimento;

**che** la Segreteria dell’Organismo è disponibile per qualsiasi chiarimento.

*Distinti saluti.*

***Organismo di Mediazione***

***dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo***

***La Segreteria***

1. **Art. 19 comma IX regolamento Organismo**: «*l’indennità di mediazione è corrisposta prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e deve essere corrisposta per intero prima della formulazione della proposta e del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 11 comma 2 lettera d) e dell’art. 17 del presente regolamento. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, nelle quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione*». [↑](#footnote-ref-1)
2. Vedi nota 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Art. 19 comma V regolamento Organismo**: «*l’importo dell’indennità come determinata secondo la medesima tabella per ciascun scaglione di riferimento: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 11 comma 2 lettera d) del presente regolamento; d) nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a E. 40,00 per il primo scaglione e ad E. 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento*». [↑](#footnote-ref-3)
4. **Art. 19 comma VIII regolamento Organismo**: «*il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera e). Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di E. 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento*». [↑](#footnote-ref-4)
5. **Art. 19 comma X regolamento Organismo**: «*le indennità di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha promosso o aderito al procedimento ai sensi dell’art. 11 comma 6*». [↑](#footnote-ref-5)
6. **Art. 19 comma XI regolamento Organismo**: «*ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte*» [↑](#footnote-ref-6)
7. **Art. 12 comma IV regolamento Organismo**: «*è onere della parte istante e delle altre parti che hanno aderito al procedimento, verificare presso la Segreteria se vi è stata l’adesione alla mediazione di tutte le parti convocate ai fini delle effettuazione dell’incontro*». [↑](#footnote-ref-7)
8. **Art. 17 comma II e III D.lgs. 28/10**: «*tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura*»; «*il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente*». [↑](#footnote-ref-8)
9. **Art. 20 comma I D.lgs. 28/10**: «***1.*** *Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà*». [↑](#footnote-ref-9)
10. **Art. 8 comma IV *bis* D.lgs. 28/10**: «*dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio*». [↑](#footnote-ref-10)